

COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO
IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA
DEI DATI PERSONALI E DEI DATI SENSIBILI**

*Adottato con deliberazione consiliare
n. 37 in data 30.11.2000*

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione comunale per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675: "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali" e successive modificazioni ed integrazioni e del "Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675" emanato con D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di: banca di dati, trattamento, dato personale, titolare, responsabile, interessato, comunicazione, diffusione, dato anonimo, blocco, Garante, misure minime, strumenti, amministratori di sistema e dati, si fa riferimento all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, all'articolo 1, comma 3, lettera b), del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135 ed all'articolo 1 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 3 - Individuazione delle funzioni istituzionali

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 27, comma 1, della legge n. 31 dicembre 1996, n. 675, per funzioni istituzionali si intendono:
 - a) le funzioni attribuite al Comune dalle leggi dello Stato, dalle leggi regionali e dai regolamenti, nonché dalle norme comunitarie applicabili;
 - b) le funzioni svolte per mezzo di convenzioni, accordi, intese e mediante gli strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - c) le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dal Comune alla cittadinanza.

Art. 4 - Trasmissione e scambio di dati con altri soggetti

1. Il Comune e le sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza ed all'identità personale degli interessati, favoriscono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli altri enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati dei pubblici servizi, anche associati, che operano, in collaborazione con l'amministrazione comunale, in attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente articolo 3.

Art. 5 - Trattamento interno dei dati personali

1. Tutte le istanze di trattamento dei dati personali, all'interno dell'ente, vanno soddisfatte se destinate al perseguimento del pubblico interesse e per fini istituzionali.

Art. 6 - Richieste di soggetti pubblici

1. In presenza di istanze di soggetti pubblici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 ed all'articolo 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 135.

Art. 7 - Richieste di soggetti privati

1. Le richieste di soggetti privati intese ad ottenere il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali nel rispetto delle norme di cui all'articolo 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, devono essere presentate per iscritto e devono contenere:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) scopi e finalità della richiesta;
 - c) indicazione della banca dati;
 - d) indicazione delle norme in base alle quali sussiste il diritto del richiedente.
2. Il responsabile del trattamento valuta che la diffusione e la comunicazione sia compatibile con i fini istituzionali dell'ente e che l'accoglimento dell'istanza non leda i diritti e le libertà fondamentali tutelati dalla legge di cui sopra e, in particolare, il diritto alla riservatezza e all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono. In caso positivo il responsabile provvede alla trasmissione dei dati richiesti, in caso contrario emette provvedimento motivato di diniego.

Art. 8 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune si svolge principalmente con l'immissione, l'elaborazione, la riproduzione e la trasmissione di dati, compresi i procedimenti per l'emanazione di provvedimenti, mediante sistemi informatici o telematici.
2. Per l'attività informatica di cui al comma precedente dovranno essere rigorosamente rispettate le norme di cui al D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39.
3. La gestione dei documenti informatici contenenti dati personali è soggetta alla specifica disciplina prevista dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513.
4. La sicurezza dei dati personali contenuti nei documenti di cui al precedente comma 3 è assicurata anche mediante adeguate soluzioni tecniche connesse all'utilizzo della firma digitale, chiavi biometriche od altre soluzioni tecniche.

Art. 9 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, gestite da questo Comune corrispondono ai programmi previsti dal sistema informatico in esecuzione di deliberazioni e determinazioni adottate dagli organi competenti.

Art. 10 - Titolare, responsabili ed incaricati

1. Il Comune di Perosa Argentina è titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative e delle banche dati ad esse afferenti.
2. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e dell'articolo 2 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318, con determinazione del responsabile del servizio sono nominati i responsabili del trattamento dei dati personali e sensibili registrati nelle proprie banche dati.
3. Nell'utilizzo dei dati personali o sensibili la cui gestione è condivisa da più articolazioni organizzative la responsabilità è attribuita al dipendente appartenente, organizzativamente, alla posizione superiore.
4. Gli incaricati del trattamento dei dati rispondono del loro operato direttamente ai responsabili di cui ai precedenti commi 2 e 3.

Art. 11 - Trattamento dei dati

1. Per i dati in possesso dell'amministrazione che sono trattati in forma elettronica o mediante l'ausilio di sistemi automatizzati, vengono individuate, altresì, tre categorie:
 - a) trattamenti di dati personali mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali (articolo 2 D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318);
 - b) trattamenti di dati personali effettuati mediante elaboratori accessibili in rete (articoli 3 e 7 D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318), categoria a sua volta distinta in:
 - c) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico (articolo 3 comma 1, lett. a), D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318);
 - d) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico (articolo 3, comma 1, lett. b), D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318);
 - e) trattamenti di dati personali effettuati per fini esclusivamente personali (ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1996, n. 675) mediante elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, al trattamento dei dati in forma non automatizzata, fatta salva la specifica disciplina del diritto di accesso di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed aggiunte.
3. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto od il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento adotta le misure eventualmente necessarie per garantire la riservatezza dei dati sensibili, di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
4. E' esclusa la messa a disposizione o la consultazione di dati in blocco e la ricerca per nominativo di tutte le informazioni contenute nella banca dati, senza limiti di procedimento o

settore, ad eccezione delle ipotesi di trasferimento di dati tra enti pubblici o associazioni di categoria, disciplinate al successivo articolo 16.

5. Il divieto di cui al precedente comma 4 non si applica al personale dipendente del Comune e delle sue articolazioni organizzative a carattere autonomo, che per ragioni d'ufficio acceda alle informazioni ed ai dati stessi.

Art. 12 - Sicurezza dei dati

1. Il Comune di Perosa Argentina avrà cura di facilitare la frequenza di corsi relativi alla speciale disciplina dell'informatica.
2. Tutta l'attività di gestione dovrà essere finalizzata a:
 - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati;
 - b) evitare l'accesso, non autorizzato, alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici del Comune;
 - c) prevenire:
 - trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
 - la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 13 - Elaboratori accessibili in rete

1. In presenza di elaboratori accessibili in rete, troveranno puntuale applicazione le norme di cui al combinato disposto degli articoli 2 e 4 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 14 - Accesso ai dati sensibili

1. Per l'accesso ai dati sensibili ed ai dati inerenti alla salute, con determinazione del responsabile del servizio saranno rilasciate periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, autorizzazioni singole o a gruppi di lavoro per il trattamento dei dati e la manutenzione.
2. L'autorizzazione dovrà essere limitata ai soli dati la cui conoscenza e' necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni assegnate all'incaricato.

Art. 15 - Conservazione supporti non informatici

1. I supporti non informatici che contengono i dati sensibili saranno conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318.

Art. 16 - Protocollo d'intesa – Informazione

1. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti pubblici e privati indicati al precedente articolo 4 è preceduta, di norma, da uno specifico protocollo d'intesa che contenga l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazioni dei dati.
2. Il responsabile del servizio garantisce, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, ai soggetti che ad essa conferiscono dati, ogni necessaria informazione, favorendo la conoscenza delle modalità di gestione a tal fine adottate.

Art. 17 - Diritti dell'interessato - Controlli

1. Il responsabile del servizio individua le modalità per la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, presso le proprie articolazioni organizzative.
2. A cura dei responsabili dei vari servizi sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati e l'attendibilità dei dati inseriti.

Art. 18 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di carattere normativo e regolamentare vigenti in materia.

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi di legge e dello statuto comunale.

INDICE

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto del regolamento.	11	Trattamento dei dati.
2	Definizioni.	12	Sicurezza dei dati.
3	Individuazione delle funzioni istituzionali.	13	Elaboratori accessibili in rete.
4	Trasmissione e scambio di dati con altri soggetti.	14	Accesso ai dati sensibili.
5	Trattamento interno dei dati personali.	15	Conservazione supporti non informatici.
6	Richieste di soggetti pubblici.	16	Protocollo d'intesa - Informazione.
7	Richieste di soggetti privati.	17	Diritti dell'interessato - Controlli.
8	Attività amministrativa.	18	Norma di rinvio
9	Individuazione delle banche dati.	19	Entrata in vigore
10	Titolare, responsabili ed incaricati.		

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 in data 30.11.2000

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 5.12.2000 al 19.12.2000

DIVENUTO esecutivo il 9.1.2001

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal 18.1.2001 al 1.2.2001